

La protecziun civila en vesta alla perspectiva economica

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile**

Band (Jahr): **20 (1973)**

Heft 3

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-365892>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

direttive ed esecutive dei vari scaglioni federali, cantonali e comunali. Nella legislazione elvetica veniva così assato il riconoscimento di un organismo civile che potesse prevalersi della protezione prevista all'art. 63 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, ma dando nel contempo tutto il suo apporto alla volontà difensiva del Paese.

La concezione che presiedette all'elaborazione della legge federale sulla protezione civile del 1962 (che è entrata in vigore il 1° gennaio 1963, e perciò conta ormai 10 anni) e a quella del 1963 sull'edilizia di protezione civile volle innanzitutto tener conto del principio svizzero del deliberato rispetto dell'autonomia dei Comuni — la più piccola entità politica del Paese — e della sovranità dei Cantoni. In più, essa riteneva come particolarmente minacciati soltanto gli agglomerati urbani più importanti ed ammetteva che un tempo sufficiente d'allarme consentisse ancora ai loro abitanti di accorrere nei rifugi. Di qui la responsabilità imposta ai Comuni di mille e più abitanti (art. 10 della legge federale), ai quali incombono misure di autoprotezione (guardie caseggiato e organismi di protezione di stabilimento) e l'istituzione di organismi di soccorso con formazioni d'intervento (pompieri di guerra, pionieri, servizio di sicurezza, servizio sanitario, servizio di protezione AC e d'aiuto ai senza-tetto). Questa organizzazione strutturata essenzialmente sul salvataggio non poteva esplicarsi che attraverso uno strumento direttivo e amministrativo congeniale ai vari scaglioni politici del paese:

Confederazione: Ufficio federale della protezione civile

Cantoni: Uffici cantonali della protezione civile

Località: Uffici comunali della protezione civile.

Pertanto, davanti al nuovo aspetto che presentava la minaccia sporadica (catastrofe del tempo di pace) e permanente (conflitto armato), le autorità federali si preoccuparono, dopo il 1965, di accentuare le misure di una protezione preventiva estesa a tutto il territorio nazionale. Esse affidarono perciò al Dipartimento federale di giustizia e polizia l'incarico di istituire una commissione di studio per l'elaborazione di una nuova concezione che rispondesse ad ogni esigenza tecnica in materia di costruzione di rifugi e, nel contempo, risultasse sopportabile dal lato finanziario. Le Camere hanno approvato

questa nuova concezione verso la fine del 1971, associandosi al pensiero del Consiglio federale che aveva loro presentato un ben circostanziato rapporto in materia.

La concezione 1971 fissa alla protezione civile svizzera un triplice obiettivo:

1. Con la sua presenza a fianco degli altri elementi che compongono la difesa integrata, la protezione civile deve accrescere la capacità di resistenza del Paese di fronte agli attacchi e ai tentativi di ricatto di potenze straniere e cooperare, con la sua attendibilità, al mantenimento dell'indipendenza e integrità nazionali, anche senza una guerra vera e propria.

2. In caso di neutralità armata, ma specialmente in caso di guerra, essa deve consentire al più gran numero di abitanti di sopravvivere, garantendo altresì un rapido ritorno a condizioni di vita accettabili.

3. In tempo di pace, la protezione civile deve poter recare il suo valido contributo ai soccorsi in caso di catastrofe, sia a fianco delle organizzazioni civili esistenti, sia insieme con la truppa.

Il fatto che la protezione civile, nella sua struttura e con la sua attività, non deve essere influenzata da uno qualsiasi degli aspetti che la guerra moderna può presentare, impone l'obbligo d'un suo ancoramento attorno a quei veri centri di sopravvivenza quali sono ormai diventati i rifugi. Questi, rispondendo alle norme fondamentali della sicurezza tecnica — da una a tre atmosfere di sovrappressione (atü) secondo le rispettive dimensioni e finalità — e provvisti delle installazioni e delle scorte necessarie per un soggiorno che può durare fino a due settimane, offrono ad ogni abitante un ultimo scampo con la evacuazione in senso verticale, vale a dire sotto terra. Questa evacuazione è la sola ancora possibile di fronte agli effetti devastatori e persistenti provocati dalle armi nucleari e molecolari, davanti alla rapidità dei vettori, all'esiguità del territorio nazionale, alla densità delle zone abitate e alle esigenze tattiche della difesa militare. I rifugi devono essere costruiti e sistemati come riparo per la famiglia, a dimensioni ridotte, oppure come ricoveri pubblici o collettivi, in proporzioni più ampie. Essi risultano, da una parte, al servizio del personale degli organismi della protezione civile e, dall'altra, a disposizione di tutta la popolazione residente.

Indubbiamente l'instaurazione d'una simile protezione non potrebbe essere realizzata senza l'esistenza di un vasto piano finanziario stabilito a lunga scadenza dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni, che già sin d'ora consente di assegnare un posto protetto in rifugio a più della metà della popolazione svizzera.

E questa popolazione, cosa pensa della protezione civile? Una serie di inchieste effettuate ultimamente in ogni parte del Paese dimostra che la maggioranza del popolo creda fermamente nella sua valida presenza a fianco degli altri componenti della difesa nazionale e quindi nella sua unica missione di salvaguardia e di soccorso in pace e in guerra.

La protezione civile en vesta alla perspectiva economica

Suenter che las combras federalas han priu enconuschientscha dil rapport che pertucca la concepziun dalla protecziun civila 1971 e quei el senn positiv, eisi ussa necessari d'adaptar la basa legala alla nova concepziun. Las duas leschas, l'ina concernent la protecziun civila e l'autra che s'occupescha cun las disposiziuns da construcziun e da baghegiar ein en vigur dapi 1963. Pér da cuort ha ei semussau ch'ins sto nuotatonmeins turnar a reveder las ordinaziuns ed adattar bia caussas a nies temps actual. Ins ei ussa vidlunder da far quei.

El ravugl dalla discussiun partenent la concepziun dalla protecziun civila vegn cun tutta raschun era dilucidau l'economicad dalla protecziun civila sezza.

El davos messadi dil Cussegl federal vegn puntuau cun tutta detschartadad ch'ei setracti dil surviver d'ina gronda part dalla populaziun civila en cass d'uiara. Gest perquei ston era las preparativas partir da quei pugn da vesta ed esser economicamein supportablas. Risguardond quei principi selai constatar il suandont:

— La protecziun civila ei tuttavia buca assoluta.

In schurmetg absolut che garantescha il surviver era el contuorn da loghens nua ch'ins savess far diever dad armas modernas ei tecnicamein buca realisabels. Entras mesiras restrenschidas selai beinmaneivel ereger in schurmetg che possibilitescha il surviver d'ina gronda part da nosa populaziun civila.

— Las disposiziuns ston esser beinponderadas.

Igl ei ina entira cadeina da mieds da construcziun e d'organisaziun. Mintga cadeina ei ual aschi ferma sco siu pli fleivel glei.

— Senezegiar obtimalmein da tut las pusseivladads da schurmetg. La gronda part da nos loghens da schurmetg ein tschalers ch'ins ha schau baghegiar en temps da pasch.

— Planisar las preparativas dalla protecziun civila en moda intensiva ed en temps da prighel. Quei vul dir ereger tschalers da schurmetg che san silmeins survir provisoricamein agl intent previu.

— Prevegnir ei adina la megliera medischina.

Prender ad uras ed en temps las necessarias disposiziuns per ch'ins sappi agir en temps malmaneivels.

— Flexibilitad. Il saver midar las prentensiuns als baghetgs ed era las mesiras organisatoricas. S'accumadar allas relaziuns.

Quei fuss ils resultads ils pli impurtants che la cummissiun da studi ha suttamess al departement federal da giustia e polizia.

Buca per nuot ei ual la concepziun dalla protecziun civila 1971 vegnida renconuschida ordeifer nos cunfins. Ella ha anflau gronda atenziun ed interess egl Exteriu.

